

## DIRITTO SOCIETARIO

---

### ***Il potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio***

di **Laura Mazzola**

Al **socio di maggioranza di una S.r.l.**, titolare di **almeno un terzo del capitale**, va riconosciuto, nel silenzio della legge e dell'atto costitutivo, il **potere di convocazione dell'assemblea in caso di inerzia dell'organo di gestione**.

Tale **principio di diritto** è stato affermato dalla **Corte di Cassazione con la sentenza 25 maggio 2016, n. 10821**.

In particolare, secondo detta giurisprudenza, non è estensibile alle S.r.l., per mancato richiamo nella disciplina di riforma del 2003, la disposizione prevista, dall'**articolo 2367 del codice civile**, in tema di **convocazione su richiesta dei soci di S.p.a.**

Si ricorda che tale norma prevede che *“gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla”*.

Inoltre, non è reputato possibile estendere, oltre il suo specifico oggetto (*“nomina e revoca dei liquidatori”*), l'**articolo 2487, secondo comma, del codice civile**, ai sensi del quale, se gli amministratori omettono la convocazione dell'assemblea, il Tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

Al riguardo, **“la riforma del 2003”** – ha affermato la Corte di Cassazione – **“ha differenziato fortemente la disciplina delle S.r.l. da quella delle S.p.a., eliminando la tecnica del rinvio”**.

Allo stesso tempo, però, l'inapplicabilità dell'articolo 2367 citato potrebbe portare ad una **“paralisi della vita societaria”**, qualora la richiesta di convocazione dell'assemblea, da parte di una maggioranza qualificata di soci, fosse ostacolata dagli amministratori.

Per ovviare a detta possibilità, nel silenzio della legge e, nel caso di specie, dell'atto costitutivo, la Corte di Cassazione riconosce il **potere**, in caso di inerzia dell'organo di gestione,

di **convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza titolare di un terzo del capitale.**

Tale decisione appare particolarmente rilevante poiché riconosce, in linea anche con le indicazioni dei notai (**Massima I.B. 27 del Comitato Triveneto dei Notai**) e della giurisprudenza di merito, il **potere centrale del socio di maggioranza di S.r.l.**